

Allegato G.M. N. 49 del 20.07.2006



**COMUNE DI**

**ARIZO**

**PROVINCIA DI NUORO**

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**Aziendale**



L'anno duemilasei, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 10 presso il Comune di Aritzo , sito in ..... ( ) si sono riunite la delegazione di parte pubblica composta dai sigg.:

Presidente Dott.sa Sias Francesca

Delegato Dott.ssa Lai Rosanna

Delegato Reg. Paolo Fontane

Delegato

la delegazione sindacale composta dai sigg.

C.G.I.L. Sandro Fronteddu

C.I.S.L. Luciano Boi

U.I.L.

R.S.U. Sig. Paba Piero

R.S.U.

(di seguito denominate "le parti")

#### **Premessa**

**Visto** l'art. 40 del D.lgs 165 comma 3. "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

**Visto** l'art. 4 del CCNL 2002 – 2005: "Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi" 1. Il testo dell'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente: 1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. 2 L'ente provvede a

costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.3 Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto. 4 I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.5 Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."

Visto l'art.31 del CCNL 22 Gennaio 2005, recante, "Disciplina delle risorse decentrate" a mente del quale: "Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

Vista la relazione tecnico finanziaria relativa alla costituzione e all'utilizzo del fondo di produttività, in allegato alla presente, dalla quale emerge quanto segue::

**FONDO 1999**

<b>Tot. Art. 15 CCNL 1.4.99</b>	<b>£.52.966.650</b>
<b>Totale Utilizzo</b>	<b>£.28.673.000</b>
<b>Residuo Fondo anno 1999</b>	
<b>Residuo Fondo Indistinto anno 1999</b>	<b>£ 24.293.650</b>

**FONDO 2000**

<b>Totale Utilizzo</b>	<b>£.40.734.833</b>
<b>Tot. Fondo anno 2000</b>	<b>£. 47.022.101</b>
<b>Residuo Fondo anno 2000</b>	
<b>Residuo Fondo Indistinto anno 2000</b>	<b>£ 6.287.268</b>

**FONDO 2001**

<b>Totale Utilizzo</b>	<b>£.40.734.833</b>
<b>Tot. Fondo anno 2001</b>	<b>£.60.390.855</b>
<b>Residuo Fondo anno 2001</b>	
<b>Residuo Fondo Indistinto anno 2001</b>	<b>£ 19.656.022</b>

## FONDO 2002

<i>Totale Utilizzo</i>	<b>£.32.135.110</b>
------------------------	---------------------

<b>Tot. Fondo anno 2002</b>	<b>£.65.279.668</b>
-----------------------------	---------------------

### Residuo Fondo anno 2002

<i>Residuo Fondo Indistinto anno 2002</i>	<b>£. 33.144.558</b>
---	----------------------

## FONDO 2003

<i>Totale Utilizzo</i>	<b>£.35.805.619</b>
------------------------	---------------------

<b>Tot. Fondo anno 2003</b>	<b>£.71.737.999</b>
-----------------------------	---------------------

### Residuo Fondo anno 2003

<i>Residuo Fondo Indistinto anno 2003</i>	<b>£ 35.932.380</b>
---	---------------------

## FONDO 2004

### Stabile

<i>Totale Fondo Stabile</i>	<b>€ 29.597,03</b>
-----------------------------	--------------------

<i>Totale Utilizzo</i>	<b>€.21.461,46</b>
------------------------	--------------------

<i>Residuo Parte Stabile anno 2004</i>	<b>€.8.135,57</b>
--	-------------------

### Variabile

<i>Totale Utilizzo</i>	<b>€. 5.690,39</b>
------------------------	--------------------

<b>Totale fondo parte variabile 2004</b>	<b>€11.889,58</b>
--	-------------------

**Residuo Fondo Variabile anno 2004**

<b>Residuo Parte Variabile anno 2004</b>	<b>€. 6.199,19</b>
--	--------------------

**FONDO 2005**

**Parte Stabile**

<b>Totale Fondo Stabile</b>	<b>€ 29.597,03</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Totale Utilizzo</b>	<b>€.21.461,46</b>
------------------------	--------------------

<b>Residuo Parte Stabile anno 2005</b>	<b>€.8.135,58</b>
--	-------------------

**Parte Variabile**

<b>Totale fondo parte variabile 2005</b>	<b>€ 8.628,33</b>
--	-------------------

<b>Totale Utilizzo</b>	<b>€. 4.338,23</b>
------------------------	--------------------

<b>Residuo Fondo Variabile anno 2005</b>	<b>€.4.290,10</b>
--	-------------------

**FONDO 2006**

**Parte Stabile**

<b>Totale Fondo Stabile</b>	<b>€ 29.597,03</b>
-----------------------------	--------------------

**Totale Utilizzo**

**€.21.461,46**

**Residuo Parte Stabile 2006**

**€.8.135,58<sup>2</sup>**

**Parte Variabile**

**Totale Utilizzo**

**€. 4.338,23**

**Totale fondo parte variabile 2006**

**€ 8.628,33**

**Residuo Fondo Variabile anno 2006**

**€.4.290,10**

Le parti stipulano il seguente accordo:

**Specifiche Responsabilità.**

Premesso che le specifiche responsabilità sono state riconosciute e liquidate negli importi previsti dal Contratto Decentrato Integrativo Aziendale fino al 31.12. 2001, le parti concordano di compensare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f del CCNL 1.4.99, l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, nelle misure e condizioni previste dall'art. 17 del CDIA a decorre dal 1 gennaio 2002.

Le parti concordano altresì di provvedere ed inserire nel nuovo CDIA dei nuovi criteri per la individuazione delle specifiche responsabilità e degli appositi strumenti per determinarne una loro graduazione. Solo successivamente all'elaborazione di quanto predetto e al successivo accordo, si potrà procedere all'applicazione dei nuovi importi previsti dal nuovo contratto collettivo biennio economico 2004 – 2005.

**Produttività**

Premesso:

- che a mente dell'art. 17 comma 2, lett. a), così come modificato dall'art. 37 del CCNL 22 gennaio 2004, l'attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

- che i predetti compensi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
  - Che il livello di conseguimento degli obiettivi deve essere certificato dal servizio di controllo interno.
  - Che non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati;
- concordano di procedere alla destinazione dei compensi per la produttività collettiva previa divisione del fondo disponibile, pari a quello che residua dopo aver proceduto alla destinazione del fondo degli altri istituti, in due distinte ed uguali trance quantificate nel modo come appresso indicato:

I.

II.

La prima verrà liquidata al termine del processo di valutazione per l'anno 2006; la seconda verrà liquidata al termine del processo di valutazione per l'anno 2007. Gli eventuali residui impingono il fondo di produttività per l'anno 2008. Per la valutazione verrà utilizzata la metodologia di valutazione vigente presso l'ente.

#### **Progressioni orizzontali**

Visto l'art. 5 del CCNL 1.4.99 recante norme che disciplinano la "progressione economica all'interno della categoria;

le parti stabiliscono di dar corso, nei limiti previsti dall'art. 16 comma 2 del CCNL 1.4.99, a quanto contrattato all'art. 20 del CDIA vigente.

Per quanto riguarda la metodologia si applicherà quanto disposto ai sensi dell'art. 20 e del verbale di concertazione 2 allegato al contratto decentrato integrativo aziendale.

La decorrenza delle progressioni economiche è fissata dal 1 gennaio 2002.

La metodologia di valutazione per le progressioni economiche verrà riesaminata in sede di rinnovo del CDIA.

#### **Rischio, disagio e reperibilità**

Visto l'art. 17 del CCNL 1.4.99, lett. d) che dispone, tra le altre, che le somme necessarie per il pagamento delle indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori sono da imputare al fondo costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.99 e s.m.i.;

Visto l'art. 36 del CCNL 14.9.2000 (code contrattuali) recante norme che disciplinano l'attribuzione della Indennità maneggio valori;

Visto l'art. 37 del CCNL 14.9.2000 (code contrattuali) che rinvia alla contrattazione decentrata aziendale, l'individuazione delle le prestazioni di lavoro che comportano continua e



diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

Visto l'art. 17 del CCNL 1.4.99, lett. e) che dispone che le somme necessarie per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C; sono da imputare al fondo costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.99 e s.m.i.;

Visto l'art. 15 del CDIA, recante norme relative agli istituti di cui trattasi;

le parti concordano di procedere alla liquidazione dell'indennità di maneggio valori, rischio e disagio cui trattasi nelle misure e condizione del citato art. 15 del CDIA

Le parti concordano di dare attuazione a quanto concordato assicurando la liquidazione degli emolumenti maturati sino al 31.12.2005 entro settembre.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano di avviare la sessione di lavori per il rinnovo del CDIA entro la prima decade di Settembre 2006.

Parte Sindacale:

Le parti:

Presidente Dott.ssa Sias Francesca

Delegato Dott.ssa Lai Rosanna

~~Delegato Sig. Paba Piero~~

Delegato

la delegazione sindacale composta dai sigg.

C.G.I.L.

Sandro Fronteddu

C.I.S.L.

Luciano Boi

U.I.L.

R.S.U.

R.S.U.

PABA PIERO

Saba Dup